



# **Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD)**

**Modifica del 27 ottobre 2022**

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia  
e delle comunicazioni,*

visti gli articoli 5 capoverso 2 e 6 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012<sup>1</sup>  
concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti  
di trasporto a fune,

*ordina:*

I

<sup>1</sup> L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 2.1 è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

27 ottobre 2022

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni:

Simonetta Sommaruga

<sup>1</sup> RS 742.412

*Allegato 1*  
(art. 3 cpv. 2)

## **Versione applicabile del RID**

Si applicano le prescrizioni del RID 2023<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Il contenuto del RID 2023 (allegato dell'appendice C alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 1999, COTIF; RS **0.742.403.12**) è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) all'indirizzo [www.otif.org](http://www.otif.org) > Textes de référence > RID 2023.

*Allegato 2.1*  
(art. 5 cpv. 1)

## **Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale**

*N. 5.3.1.2, 5.3.6 e 5.3.1.5, 5.3.6*

Numeri delle prescrizioni del RID	Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale
5.3.1.2 5.3.6	<p>Al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l'ambiente», le casse mobili usate esclusivamente per il trasporto di colli possono essere munite di pannelli color arancio. I pannelli color arancio devono essere apposti su entrambe le fiancate delle casse mobili e soddisfare i requisiti RID 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente.</p> <p>Le casse mobili che trasportano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– colli contenenti materie o oggetti della classe 1 (salvo la divisione 1.4, gruppo di compatibilità S) oppure</li><li>– materiale radioattivo della classe 7 in imballaggi o grandi imballaggi (salvo i colli esonerati)</li></ul> <p>devono essere munite delle apposite placche su entrambe le fiancate e a ogni estremità.</p> <p>Se al posto delle placche conformi ai modelli n. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2 sono apposti pannelli color arancio, rimane applicabile la distanza di protezione secondo la sezione 7.5.3 RID.</p>
5.3.1.5 5.3.6	<p>Al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l'ambiente», i carri usati esclusivamente per il trasporto di colli possono essere muniti di pannelli color arancio. I pannelli color arancio devono essere apposti su entrambe le fiancate dei carri e soddisfare i requisiti RID 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente.</p> <p>I carri che trasportano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– colli contenenti materie o oggetti della classe 1 (salvo la divisione 1.4, gruppo di compatibilità S) oppure</li><li>– materiale radioattivo della classe 7 in imballaggi o grandi imballaggi (salvo i colli esonerati)</li></ul> <p>devono essere muniti delle apposite placche su entrambe le fiancate.</p> <p>Se al posto delle placche conformi ai modelli n. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2 sono apposti pannelli color arancio, rimane applicabile la distanza di protezione secondo la sezione 7.5.3 RID.</p>

